ASU FC
Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale

DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE

dott. Denis Caporale

nominato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 591 del 21 aprile 2021

N. 973 **DEL 09/09/2022**

AVENTE AD OGGETTO:

Art. 20 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e s.m.i., rubricato "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni" e art. 1, comma 268 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 – avvio delle procedure per l'anno 2022.

Con la partecipazione per l'espressione dei pareri di competenza:

del Direttore Amministrativo avv. Francesco Magris
del Direttore dei Servizi Sociosanitari dott. David Turello

OGGETTO: Art. 20 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e s.m.i., rubricato "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni" e art. 1, comma 268 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 – avvio delle procedure per l'anno 2022.

RICHIAMATI:

- l'art. 20 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e s.m.i., rubricato *"Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni"* ed in particolare i seguenti commi che testualmente recitano:
    - comma 1: *"Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2 e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:*
        a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
        b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
        c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.";
    - comma 2: *"Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:*
        a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.";

- comma 10: *"Per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208."*;
- comma 11: *"Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca"*;
- comma 11-bis: *"Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico professionale ed infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2022, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto."*;

VISTE le circolari del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione:
- n. 3 del 23.11.2017 recante *"Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato"*;
- n. 1 del 09.01.2018 recante *"Legge di bilancio 2018 – integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3 "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato"*;

PRESO ATTO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con proprio documento prot. n. 18/21/CRR5/C1-C7 del 15.02.2018, ha fornito delle indicazioni relativamente all'applicazione dell'articolo 20 del D. Lgs. n. 75/2017 e

delle richiamate circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

VISTA la successiva nota di chiarimenti sul documento in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Conferenza succitata nella riunione del 15.02.2018;

PRESO ATTO delle delibere di Giunta regionale del Friuli Venezia-Giulia:

- n. 430 del 02.03.2018, avente ad oggetto "*Dlgs 75/2017. Protocollo regionale di definizione degli obiettivi e delle prime indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni in tema di stabilizzazione del personale precario, per il triennio 2018-2020, presso le Aziende ed Enti del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia (personale del comparto).*";
- n. 562 del 15.03.2018, avente ad oggetto "*Protocollo regionale di definizione degli obiettivi e delle prime indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni in tema di stabilizzazione del personale precario di cui al D. Lgs. n. 75/2017, per il triennio 2018-2020, presso le Aziende ed Enti del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia personale della dirigenza medica e veterinaria.*";
- n. 563 del 15.03.2018, avente ad oggetto "*Protocollo regionale di definizione degli obiettivi e delle prime indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni in tema di stabilizzazione del personale precario di cui al Dlgs 75/2017, per il triennio 2018-2020, presso le Aziende ed Enti del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa.*";

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 268 della L. 30 dicembre 2021, n. 234, che così recita: *"Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo: OMISSIS b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive.";

VISTI

- il "*Documento sull'applicazione dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della L. 234/2021 in materia di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza COVID-19 nelle aziende ed enti del SSN*", approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 27.07.2022;
- il "*Verbale di confronto sulla stabilizzazione del personale precario del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 268 della L. 30 dicembre 2021, n. 234",* sottoscritto dal Vice Presidente e Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità delegato alla Protezione Civile e le segreterie delle OO.SS. del personale del comparto il 03.08.2022, recepito con delibera di Giunta regionale del Friuli Venezia-Giulia n. 1209 del 26.08.2022;
- la nota prot. n. 94668/P/GEN del 10.08.2022, a firma del Direttore Centrale della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, avente ad oggetto "A*rt. 1, comma 268 L. 234/2021 – personale dirigenza area sanità";*

VISTA la Legge regionale 17.12.2018, n. 27, avente ad oggetto "Assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio Sanitario Regionale";

VISTA la D.G.R. n. 321 dell'11.03.2022, avente ad oggetto "L.R. 22/2019 – Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2022. Approvazione definitiva";

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 312 del 18.03.2022, avente ad oggetto "Approvazione preliminare del Piano Attuativo – PA 2022 – Programma e Bilancio di Previsione";

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 366 del 05.04.2022, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Attuativo – PA 2022 – Programma e Bilancio di Previsione";

RICHIAMATO altresì il decreto n. 558 del 19.05.2022, avente ad oggetto "Approvazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2022-2024";

DATO ATTO che, nei suddetti atti è stato previsto l'impegno aziendale per l'anno 2022 nel dare attuazione alle previsioni di cui alla citata normativa, nel rispetto dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione e dei fabbisogni esplicitati nello stesso;

RITENUTO pertanto di dare avvio alle procedure di stabilizzazione in parola, adottando specifici avvisi pubblici, rispettivamente per il comparto e per la dirigenza, con finalità di ricognizione delle posizioni potenzialmente interessate ai percorsi di stabilizzazione in argomento ed in cui si indicheranno le modalità e i termini per la presentazione delle candidature di coloro i quali risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017 e s.m.i. e all'art. 1, comma 268 della L. 30 dicembre 2021, n. 234;

RITENUTO di utilizzare tali procedure per soddisfare eventuali esigenze dei servizi delegati di cui alla pianta organica aggiuntiva dell'Azienda;

ATTESO che, in relazione al termine del 31.12.2022 fissato per la maturazione del requisito dei tre anni di anzianità negli ultimi otto, al personale che maturi in corso d'anno il servizio utile sarà data facoltà di aderire all'avviso fino a tutto il 31.01.2023;

RITENUTO altresì di riservarsi, con successivi atti e tenuto conto delle istanze che perverranno in relazione ai suddetti bandi e compatibilmente con i limiti di spesa definiti dalle vigenti disposizioni e nel rispetto del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2022-2024, la determinazione dell'effettivo fabbisogno di posizioni da stabilizzare;

VALUTATO altresì di differire fino al 30.06.2023, fatto salvo antecedente espletamento delle procedure di stabilizzazione e tenuto conto della valutazione positiva e dell'idoneità alla mansione, il termine di durata dei contratti a tempo determinato in essere che maturino in corso d'anno i requisiti dei tre anni di servizio in Azienda, per quanto attiene all'art.20 del D. Lgs. n. 75/2017 e s.m.i., ovvero i diciotto mesi di servizio a tempo determinato in Azienda alla data del 30.06.2022, per quanto attiene all'art. 1, comma 268 della L. 30 dicembre 2021, n. 234;

PRESO ATTO che il Dirigente Area Reclutamento e Politiche del Personale ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria del procedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa;

PRESO ATTO che il Direttore ad interim della Struttura Gestione Risorse Umane, nel proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa, la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali dell'Ente, l'assenza di conflitto di interessi, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari, per quanto di rispettiva competenza;

D E C R E T A

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

1) dare avvio alle procedure di stabilizzazione del personale precario di cui al D. Lgs. n. 75/2017 e s.m.i. e all'art. 1, comma 268 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 per l'anno 2022;

2) approvare n. 2 avvisi pubblici, rispettivamente per il comparto e per la dirigenza, che risultano allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e che sono diretti ad individuare i possibili destinatari dei percorsi di stabilizzazione, ai sensi delle normative sopraccitate;

3) riservarsi, con successivi atti e tenuto conto delle istanze che perverranno in relazione ai suddetti bandi e compatibilmente con i limiti di spesa definiti dalle vigenti disposizioni e nel rispetto del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2022-2024, la determinazione dell'effettivo fabbisogno di posizioni da stabilizzare;

4) differire fino al 30.06.2023, fatto salvo antecedente espletamento delle procedure di stabilizzazione, il termine di durata dei contratti a tempo determinato in essere che maturino in corso d'anno i requisiti dei tre anni di servizio in Azienda, per quanto attiene all'art.20 del D. Lgs. n. 75/2017 e s.m.i., ovvero i diciotto mesi di servizio a tempo determinato in Azienda alla data del 30.06.2022, per quanto attiene all'art. 1, comma 268 della L. 30 dicembre 2021, n. 234;

5) dare mandato agli uffici competenti di porre in essere gli atti conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Il Direttore Amministrativo
avv. Francesco Magris

Il Direttore dei Servizi Sociosanitari
dott. David Turello

Il Direttore Generale
dott. Denis Caporale

Allegati:

1	avviso_manifestazione_interesse_stabilizzazioni2022_comparto.pdf
2	avviso_manifestazione_interesse_stabilizzazioni2022_dirigenza.pdf

Uffici notificati:

Gestione Risorse Umane